

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4198 del 19/08/2022 |
| Oggetto | OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Terre del Reno (FE), localita' Sant'Agostino. Via Riolo snc, richiesta dall'Impresa AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA per l'attivita' di allevamento zootecnico di suini e caprini. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4389 del 18/08/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno diciannove AGOSTO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 22119/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013: Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Riolo snc, richiesta dall'Impresa **AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA** per l'attività di **allevamento zootecnico di suini e caprini**, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali:

1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II, della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/95, nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11;
3. Comunizzazione Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento.

Il Dirigente Responsabile Dott.ssa MARINA MENGOLI di ARPAE SAC - FERRARA

VISTO CHE:

Il giorno 06.06.2022, l'Impresa AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA, con sede legale nel Comune di Gazzo Veronese (VR), Via Albarelle n. 14/bis, attraverso il proprio legale rappresentante Sig.ra Lucchini Cristina, ha presentato al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE), l'istanza per avviare il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento al progetto/impianto/stabilimento ubicato nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Riolo snc;

L'istanza è stata assunta agli atti del SUAP del Comune di Terre del Reno, al Prot. n. 10968 del 06.06.2022 e da ARPAE, al Prot. n. PG/2022/95775 del 09.06.2022;

Il procedimento è stato avviato dal SUAP con decorrenza 09.06.2022, atto Prot. n. 11198;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali sopra indicati:

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

A far data dall'01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad ARPAE;

ARPAE ha comunicato al SUAP con nota Prot. n. PG/2022/101638 del 20.06.2022, l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità nella quale, in particolare, ha precisato che la Ditta, nella domanda di A.U.A. "Allegato 1 – Modello per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale", non ha ricompreso l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

A tal proposito, si rileva infatti che nella relazione denominata "D – Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga", allegata all'istanza, la stessa Ditta dichiara, in particolare, quanto segue:

"La composizione dell'allevamento, per quanto concerne l'attività suinicola, rientra fra le attività di cui all'art. 272, comma 1 del D. Lgs 152/2006 che non abbisogna di autorizzazione. ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga (allegato così sostituito dall'art. 3, comma 28, D.Lgs n. 128 del 2010), punto z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento: Suini accrescimento/ingrasso - n. capi: meno di 1.000.

L'attività di allevamento di capre da latte rientra fra le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 che non abbisogna di autorizzazione. ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga (allegato così sostituito dall'art. 3, comma 28, D.Lgs n. 128 del 2010) punto z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento: Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) - n. capi: meno di 2000.

Al fine di contenere le emissioni diffuse l'azienda si impegna a:

- impiegare paglia o altro materiale cellulosico nella stalla ove è presente la lettiera in quantità sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera;
- rimuovere le deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;
- Mantenere in buone condizioni operative le strutture e gli impianti anche al fine di contenere le emissioni odorigene diffuse;
- Tenere pulite le zone attorno alle strutture ed impianti dai reflui dell'allevamento;
- Mantenere curata ed efficiente la protezione delle alberature attorno all'impianto;

In base alle caratteristiche del sistema di caricamento a coclea ed in base alle caratteristiche fisiche del mangime fornito già pronto all'uso, si ritiene che gli sfiati dai silos di carico dei mangimi si caratterizzino come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico".

Si evidenzia inoltre che nel documento "Descrizione del ciclo produttivo allevamento Lucchini Cristina", sempre allegato all'istanza, viene dichiarato che:

- L'allevamento suinicolo verrà sviluppato nel capannone/"stalla 1", prevedendo un utilizzo in posti animale di 980 per una superficie di 980 mq (1 mq/suino) e la restante superficie coperta destinata al contenimento della paglia per le lettiere, allo spazio per le mangiatoie e transenne divisorie in metallo, al box infermeria e isolamento, al corridoio di servizio, al ricovero delle attrezzature impiegate;

- L'allevamento delle capre è sviluppato nella stalla denominata "stalla 2", ove si prevede un allevamento di massimo 1200 capi fra adulti e capretti".

Per quanto riguarda la superficie utile di allevamento per 1.200 posti capra tra adulti e piccoli, non essendo previsto uno standard minimo di superficie a capo si è considerata una superficie di 1,50 mq/capo adulto e il restante spazio riservato ai capretti piccoli. Lo spazio sarà quindi suddiviso in n. 6 box di dimensioni 15 m x 15 m (225 mq/box) per una superficie totale di 1.350 mq a disposizione degli animali.

Con la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno Prot. n. 12542 del 27.06.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/105956 del 27.06.2022:

- è stato acquisito e fatto proprio il parere favorevole con prescrizioni/condizioni del Comune di Terre del Reno ufficio SUAP, Prot. n. 12537 del 27.06.2022, in merito alla matrice rumore, ai sensi della Legge n. 447/1995;

- è stata acquisita la nota del Servizio Ambiente e Reti del Comune di Terre del Reno, Prot. n. 12518 del 27.06.2022 di conferma del parere autorizzativo allo scarico, con prescrizioni, Prot. n. 7496 del 19.04.2022, allegato alla nota stessa, che si fa proprio, rilasciato dallo stesso Servizio relativamente agli scarichi idrici civili tramite subirrigazione, espresso nell'ambito di un precedente procedimento che si è concluso con un Diniego dell'A.U.A. (atto n. DET-AMB-2022-2631 del 24.05.2022).

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive*, e il D.M. 10.11.2011 - *Misure per l'attuazione dello Sportello Unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale", alla Parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. All'art. 272 "Impianti ed attività in deroga" viene specificato che qualora in uno stabilimento sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella Parte I dell'Allegato IV, alla Parte V del medesimo Decreto, lo stabilimento non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272, comma 1), in quanto il legislatore ha classificato tali attività scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento in atmosfera;

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003, ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico";

Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede, al comma 1, la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi

oleari e delle acque reflue e, al comma 2, che le Regioni disciplinino le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

La Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione, con Delibera n. 96/2007;

Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento in data 15 dicembre 2017 n. 3, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

Tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad ARPAE, così come disposto dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015 n.13, che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

La legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 3 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il D.Lgs. 25 Maggio 2016, n.97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto

Leggislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, della Legge 7 Agosto 2015, n. 124;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n. 102/2019, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara, alla Dott.ssa Marina Mengoli;

DATO ATTO:

che la Responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE, che la Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta/gestore **AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA**, Codice Fiscale n. 04343750230, con sede legale nel Comune di Gazzo Veronese (VR), Via Albarelle n. 14/bis per l'impianto/stabilimento in Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Riolo snc., che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | Comune |
| Effluenti allevamento | Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06 | ARPAE |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato Impatto Acustico"
 - "Allegato Effluenti"
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC FERRARA (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Terre del Reno (FE) (ex art.2 co.1 lett.b del D.P.R. n. 59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Terre del Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa (ad es. contratto di locazione, o comodato, o affitto, oppure la successione mortis causa).

Firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.